

Comune di Pedara



Provincia di Catania

Registro Proposte N. 6 del 17/04/2007
ASSESSORATO O SETTORE PROPONENTE
SETTORE VIII

Deliberazione Originale del Consiglio Comunale

Approvazione Regolamento Comunale per l'uso degli impianti sportivi.

N. 20 del Reg. OGGETTO

Data: 14/06/2007

L'anno **duemilasette** addì **quattordici** del mese di **giugno** alle ore **venti** e nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in seduta ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1. Dott. Bonaccorsi Salvatore	X	
2. Geom. Corsaro Salvatore Francesco	X	
3. Geom. Cristaudo Alfio	X	
4. Prof. Deodati Giuseppe	X	
5. Geom. Di Mauro Orazio	X	
6. Sig. Failla Salvatore	X	
7. Sig. Fallica Antonio	X	
8. Dott. Laudani Mario	X	
9. Ins. Lombardo Monica Maria Anna Rita	X	
10. P.E. Maccarrone Alfio	X	
11. P.I. Moschetto Antonino	X	
12. Sig. Moschetto Giuseppe	X	
13. Geom. Nicolosi Antonino	X	
14. Avv. Pulvirenti Rosario	X	
15. Sig. Rizzo Giuseppe	X	
16. Geom. Sambataro Alfio	X	
17. Sig. Scarantino Emanuele Giuseppe	X	
18. Ins. Scirè Calabrisotto Domenico	X	
19. Sig. Testa Prospero	X	
20. Dott.ssa Verdi Milena	X	
TOTALI	20	0

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, presiede il Dott. Mario Laudani nella sua qualità di Presidente del Consiglio. Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Sebastiano Squadrito.

Vengono nominati scrutatori i Sigg.: Geom. Sambataro Alfio del gruppo "MPA", Signor. Scarantino Emanuele Giuseppe del gruppo U.D.C. e Dott. Bonaccorsi Salvatore del gruppo "Alleanza e Impegno per Pedara".

La seduta è pubblica.

Partecipano per l'Amministrazione Comunale gli assessori comunali Rag. Torrisi Salvatore, Geom. Roberto Laudani e il signor. Taverna Domenico .

Partecipano quali assistenti all'organo il responsabile capo sett. III° Antonia Rapisarda e il responsabile capo sett, VIII° dott.ssa Gaetana Toscano.

Il Presidente del Consiglio Comunale dott. Mario Laudani, pone all'attenzione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione di C.C. n. 06 del 17/04/2007 ad oggetto "Approvazione Regolamento Comunale per l'uso degli impianti sportivi." posta agli atti consiliari e che si allega alla presente, fa presente che tale proposta è stata posta all'attenzione della 1^ Commissione Consiliare Permanente, quindi dà la parola al suo Presidente d.ssa Milena Verdi, la quale riferisce che su tale Regolamento, nella seduta del 17/05/2007 i commissari presenti Consiglieri Geom. Orazio Di Mauro, P.E. Maccarrone Alfio, Signor. Rizzo Giuseppe e la Dott.ssa Milena Verdi, dopo aver esaminato attentamente il regolamento hanno ritenuto necessario apportare delle modifiche. Tale compito è stato affidato alla dott.ssa Toscano , presente alla seduta. Infine , ad eccezione del consigliere signor Rizzo Giuseppe che ha rinviato la discussione in seduta di consiglio comunale, i commissari hanno espresso parere favorevole.

Il regolamento in oggetto, continua il suo intervento la dottoressa Verdi, determina le modalità di utilizzo degli impianti sportivi comunali (campi in erba o in terra battuta, campi di bocce, palestra comunale e palestra annessa ai plessi scolastici) elemento innovativo e grande passo avanti nel rispetto e nell'attenzione ai nostri concittadini è l'esenzione del pagamento della quota d'uso per le società Pedaresi, si intendono per società pedaresi quelle che hanno il 50% della presidenza e dei tesserati residenti a Pedara.

Ringrazia, infine, i commissari tutti, la Dott. ssa. Toscano Gaetana e l'Assessore Rag. **Torrisi Salvatore**, presenti alla seduta, per il buon lavoro svolto.

Il consigliere signor. **Rizzo Giuseppe** chiede che si dia lettura dell'art. 6 di detto regolamento.

Il vice segretario generale dott. Sebastiano Squadrito da lettura dell'art.6 del regolamento.

Il consigliere avv. Rosario Pulvirenti apprezza l'aiuto che si da alle società locali con l'esenzione del contributo economico dell'uso degli impianti, si augura, anche, che in sede di affidamento di convenzioni per la gestione degli impianti sportivi , vengano privilegiate le società locali che hanno operato da tempo a Pedara.

L'assessore allo sport. Rag. Salvatore Torrisi ringrazia la dott.ssa. Gaetana Toscano e la prima commissione consiliare permanente per il buon lavoro svolto nella preparazione di detto regolamento e il consigliere avv. Rosario Pulvirenti per l'apporto dato in questa seduta consiliare.

Il Presidente del Consiglio Comunale dott. **Mario Laudani**, esaurita la discussione, pone a votazione la proposta di C.C. n. 06 del 17/04/2007 che si allega alla presente.

Il capogruppo del gruppo U.D.C. Signor Salvatore **Falla** per dichiarazione di voto annuncia voto favorevole su tale proposta.

Il capogruppo del gruppo "AN" Sig. **Testa Prospero**, per dichiarazione di voto, annuncia voto favorevole su tale proposta.

La **D.ssa Milena Verdi** capo gruppo del gruppo " Misto", per dichiarazione di voto, annuncia voto favorevole su tale proposta.

Il Consigliere Avv. Rosario **Pulvirenti** del gruppo "Alleanza e Impegno per Pedara", per dichiarazione di voto esprime parere favorevole su tale proposta.

Il Geom. Orazio **Di Mauro** Capo gruppo del gruppo "Fatti per Pedara", per dichiarazione di voto, annuncia voto favorevole su tale proposta.

Il capogruppo del gruppo "MPA" Sig. **Fallica Antonio**, nel ritenere positiva l'attività di regolamentazione del consiglio comunale fa presente che il gruppo M.P.A. ha contribuito nella preparazione di tale regolamento. Ritiene che un migliore utilizzo degli impianti sportivi può creare una cultura migliore per la società. Da troppo tempo il comune non riusciva a fare un utilizzo ottimale dei propri impianti sportivi. Questo regolamento porterà un giovamento per tutte le società pedaresi. Infine fa notare che il diritto di prelazione per le società pedaresi rappresenta per essi senza dubbio un vantaggio. Per tali motivi, per dichiarazione di voto, annuncia voto favorevole su tale proposta.

Procedutosi a votazione. a scrutinio palese per alzata di mano, con l'assistenza dei tre scrutatori sopracitati, si ha il seguente esito:

Presenti e votanti n. 20

Voti favorevoli n° 20 unanimi

E pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi i superiori interventi.

Vista la proposta di deliberazione di C.C. n. 06del 17/04/2007 posta agli atti consiliari, che si allega alla presente.

Visto l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia.

Visto lo Statuto Comunale.


Vista la sopra riportata votazione.

DELIBERA


Di approvare la proposta di deliberazione di C.C. n. 06del 17/04/2007 . che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Approvato e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. *Sebastiano Squadrito*)



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Dott. *Mario Laudani*)



Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- Che, in applicazione della legge regionale del 3 dicembre 1991, n 44:

X E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 24/06/2007 e rimanervi quindici giorni consecutivi (art 11 comma 1) sino al 08/07/2007

Non sono stati prodotti a questo ufficio opposizioni e reclami

L'IMPIEGATO RESPONSABILE



Dalla Residenza Comunale, li 09/07/07

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Santa Strano



La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione pubblicata, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 24/06/2007 al 08/07/2007

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 04/07/2007

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);

X Per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi Art. 16 L.R. 44/91.

Dalla Residenza Comunale, li 09/07/2007

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Santa Strano



Comune di Pedara



Provincia di Catania

Registro Generale Proposte N. ⁶ Del 17.4.2007
SETTORE VIII°
ASSESSORATO SPORT

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. del Reg. **OGGETTO** *Approvazione regolamento Comunale per l'uso degli impianti sportivi.*

Data:

IL SETTORE VIII°

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n.46 del 06/06/1994 si è approvato il regolamento Comunale per l'uso degli impianti sportivi – ricreativi;

Valutata la necessità di provvedere ad adeguare detto Regolamento alle nuove esigenze manifestate dai fruitori degli impianti, nonché alle attuali realtà sportive;

Considerato che il regolamento è stato esaminato dalla 1° commissione consiliare Permanente, nella seduta del 12/04/2007, che ha apportato delle modifiche;

Dato atto che il nuovo regolamento è stato rimodulato a seguito di quanto proposto dalla Commissione;

Visto il nuovo regolamento allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto l'Ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi di legge, sottoriportati;

**PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERI**

Per quanto in premessa

1°) Revocare il regolamento comunale per l'uso degli impianti sportivi – ricreativi approvato con delibera di Consiglio Comunale n.46 del 06/06/1994.

2°) Approvare, il nuovo Regolamento Comunale per l'uso degli impianti Sportivi, composto da n.24 articoli, che disciplinano l'uso di detti impianti, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale

Sulla superiore proposta viene espresso il seguente parere:

a) dal responsabile del settore VIII° d.ssa Gaetana Toscano, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 l.r.30/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(d.ssa Gaetana Toscano)



da ai pubblici uffici e al Comune di Pedara
12-2-07 al 26/02/07



CON N. 1095 DEL 12/02/07 AL 26/02/07

COMUNE DI PEDARA
PROVINCIA DI CATANIA



Regolamento Comunale per l'uso degli impianti Sportivi

Il messo del Comune di Pedara
CERTIFICA

che il presente *C.M.* è stato pubblicato
all'albo pretorio del Comune di Pedara e successivamente per la
per la durata di giorni *12-02-07* al *26/02/07*
Pedara li *26/02/07*...

IL RESPONSABILE



INDICE

- Art. 1 Principi generali
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Destinatari
- Art. 4 Termini di presentazione delle domande
- Art. 5 Contenuto delle istanze
- Art. 6 Priorità per il rilascio delle concessioni
- Art. 7 Esclusione per mancanza di requisiti
- Art. 8 Rinuncia
- Art. 9 Sospensione
- Art. 10 Obblighi dell'utilizzatore
- Art. 11 Divieti
- Art. 12 Installazione di particolari attrezzature negli impianti
- Art. 13 Pubblicità
- Art. 14 Ammanchi, furti e danni materiali
- Art. 15 Potere di vigilanza
- Art. 16 Spese
- Art. 17 Determinazione delle tariffe
- Art. 18 Modalità di pagamento
- Art. 19 Morosità nel pagamento delle quote d'uso - Sanzioni
- Art. 20 Esenzione dal pagamento delle quote d'uso
- Art. 21 Modalità per l'affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi comunali
- Art. 22 Modifiche al regolamento
- Art. 23 Abrogazioni
- Art. 24 Entrata in vigore

Art. 1 Principi Generali

Il Comune di Pedara, promuove, favorisce e coordina l'attività sportiva e l'attività ricreativa e del tempo libero con particolare riguardo alla costruzione e al potenziamento delle strutture sportive (art.2 lettera f. Statuto Comunale).

Il presente regolamento determina le modalità di utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale.

Possono essere concessi in uso i campi comunali in erba e in terra battuta, il campo di bocce, la palestra comunale e le palestre annessé ai plessi scolastici, previa comunicazione agli organi scolastici.

Art. 2 Finalità

Il Comune interviene per favorire lo sviluppo di tutte le attività sportive.

Gli impianti sportivi sono destinati all'uso pubblico, rivolto a soddisfare gli interessi generali della città.

L'utilizzo degli impianti sportivi comunali è, prioritariamente, rivolto alla diffusione ed alla pratica dello Sport inteso nelle sue forme educative, ricreative, addestrative ed agonistiche e in via residuale, alle manifestazioni non sportive di interesse pubblico.

Art. 3 Destinatari

Gli impianti sono concessi in uso indistintamente a tutte le federazioni, associazioni e società sportive, agli enti di promozione sportiva - ricreativa, agli istituti scolastici, agli enti pubblici e militari ed ai cittadini che ne facciano richiesta per l'espletamento di attività sportive, formative, ricreative amatoriali e culturali in genere, compatibilmente con la natura e la destinazione d'uso dei singoli impianti.

Art. 4 Termini di presentazione delle domande

Al fine di consentire la necessaria programmazione cittadina per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari, nell'ambito delle direttive della Pubblica Amministrazione, le domande per l'uso degli impianti sportivi devono essere presentate all'Ufficio Sport del Comune, di norma:

- a. con almeno 7 giorni d'anticipo per le iniziative a carattere occasionale;
- b. con almeno 15 giorni d'anticipo quando la richiesta di concessione in uso concerne lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata o comunque di durata inferiore a 30 giorni;
- c. con almeno 30 giorni d'anticipo quando la richiesta di concessione in uso attiene allo svolgimento di una manifestazione abbinata alla domanda di patrocinio e/o contributo economico;
- d. entro il mese precedente all'inizio delle attività, qualora queste siano programmate su base annua o stagionale.

Art. 5 Contenuto delle istanze

Ai fini del rilascio della concessione in uso di cui al precedente art. 4, i richiedenti debbono inoltrare istanza al Comune contenente:

- a. la qualità del richiedente;
- b. l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
- c. l'esatta indicazione dell'attività sportiva da svolgere;
- d. i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
- e. il numero massimo degli atleti che frequenteranno l'impianto;
- f. formale dichiarazione con la quale il richiedente si impegna, sotto la propria responsabilità:
 - ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza;
 - ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati all'impianto, compresi gli accessori e le pertinenze, anche da parte di terzi, durante l'uso dello stesso impianto, obbligandosi al loro risarcimento;
 - a sollevare il Comune, quale proprietario dell'impianto, da ogni responsabilità in conseguenza di infortuni di qualsiasi genere che possano comunque derivare durante le attività sportive e/o extra sportive ai responsabili del sodalizio, agli organizzatori e dirigenti, agli atleti, ai partecipanti, agli accompagnatori ed ai terzi;
 - a sottoporre i propri aderenti, qualora si trattasse di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico - sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive;
 - a contrarre, presso un apposito Istituto, apposita assicurazione in favore dei propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare, qualora questi svolgessero attività sportiva presso gli impianti comunali;
 - ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'Istituzione richiedente;
 - a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive che di quelle non sportive;
 - a munirsi di specifica polizza assicurativa in occasione della manifestazione programmata per eventuali danni o incidenti che dovessero derivare durante e/o in occasione della stessa sia agli interessati che a terzi;
 - ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati e a non concedere a terzi, per alcun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse.

Art. 6

Priorità per il rilascio delle concessioni

Il Comune, garantendo la partecipazione alle attività sportive ufficiali e tenendo conto del tipo di attività ufficiale da svolgere e della categoria e/o serie sportiva di appartenenza delle società locali, in presenza di più domande di concessione per un medesimo impianto nello stesso periodo, determina la priorità di scelta in base ai seguenti criteri:

- a. data di prima affiliazione alle Federazioni di appartenenza;
- b. programma di attività svolte;
- c. programma di attività da svolgere;
- d. numero degli atleti tesserati;
- e. data di presentazione dell'istanza.

E' facoltà dell'Ente di convocare gli interessati in apposita conferenza di servizio per comporre meglio l'orario. In ogni caso, compete all'Amministrazione definire il quadro completo degli orari.

Art. 7

Esclusioni per mancanza di requisiti

Nessuna concessione in uso od autorizzazione temporanea può essere disposta dal Comune a favore di richiedenti privi dei requisiti richiesti e previsti al precedente art. 6 o le cui istanze si pongano in contrasto con le presenti norme regolamentari, salvo che, sulla base di idonee verifiche, siano accertati l'effettiva utilità dell'iniziativa e che la richiesta sia riferita a spazi e orari residui e per periodi limitati.

Art. 8

Rinuncia

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati all'istante la cui richiesta, in ordine cronologico, è rimasta inevasa.

Art. 9

Sospensione

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall'Amministrazione Comunale per attività proprie, per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore.

Nei casi sopradescritti l'Amministrazione Comunale provvede, a dare comunicazione della sospensione al concessionario.

Per le sospensioni nulla è dovuto al concessionario, da parte del Comune.

Art. 10
Obblighi dell'utilizzatore

Tutte le comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle autorità mediche e a quelle preposte alla vigilanza e all'ordine pubblico, in ordine alle manifestazioni programmate, nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste per legge devono essere effettuate esclusivamente dal concessionario, senza alcuna responsabilità da parte del Comune.

Ove per le iniziative connesse all'uso dell'impianto o della struttura sia previsto l'accesso del pubblico, l'utilizzatore ne dovrà dare preventiva comunicazione al Comune e, sotto la propria responsabilità, dovrà acquisire i prescritti pareri e nulla osta.

L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso o autorizzato secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo.

Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione o l'autorizzazione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

Art. 11
Divieti

Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti, è tassativamente vietato all'utilizzatore:

- servirsi degli impianti per un uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o l'autorizzazione;
- non garantire la necessaria sicurezza, l'igiene e la salvaguardia del patrimonio;
- non fornirsi delle necessarie autorizzazioni e nulla osta di legge, ove necessari;
- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi degli impianti avuti in uso;
- consentire che vengano usate calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle strutture sportive;
- consentire che si effettuino allenamenti sui campi di calcio in caso di avverse condizioni meteorologiche senza autorizzazione dell'Amministrazione;
- consentire l'utilizzo di spazi non destinati specificamente al pubblico, da parte di genitori e accompagnatori;
- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
- utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.
- fumare all'interno delle strutture.

Art. 12
Installazione di particolari attrezzature negli impianti

Per le manifestazioni sportive e, in genere, per quelle extra sportive, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature, non comunemente esistenti nell'impianto, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione per l'installazione.

Detta installazione dovrà essere effettuata a cura e spese dell'utilizzatore, il quale dovrà provvedere alla fornitura, alla sistemazione ed allo smontaggio di tutte le attrezzature non esistenti nell'impianto ed eventualmente necessarie per le manifestazioni sportive ed extra sportive da esso organizzate.

Le operazioni dovranno avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima e dopo l'effettuazione della manifestazione al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le altre attività. Le operazioni di montaggio e smontaggio dovranno svolgersi in modo tale da evitare danni alle strutture fisse e mobili degli impianti sportivi.

Art. 13
Pubblicità

Negli impianti sportivi comunali è vietata la pubblicità con qualsiasi mezzo, se non preventivamente autorizzata dal responsabile del servizio e su spazi appositamente indicati dai competenti uffici comunali, nonché previo pagamento delle imposte e dei diritti previsti. In ogni caso i cartelloni pubblicitari non dovranno essere installati in zone accessibili a pubblico, e non dovranno potere essere divelti e utilizzati come armi improprie.

Qualora siano previste riprese radio-televisive di manifestazioni che si svolgono all'interno degli impianti sportivi comunali, il concessionario è tenuto a richiedere apposita autorizzazione all'ufficio Tecnico comunale.

L'Amministrazione Comunale ed il personale addetto agli impianti sportivi, non rispondono di eventuali ammanchi, o furti, che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti e dei danni che dovessero derivare agli utenti o a terzi nello svolgimento delle attività sportive.

In concomitanza con l'attività sportiva può essere esercitata la somministrazione di bevande non alcoliche. In tal caso il concessionario dovrà munirsi della prescritta autorizzazione di cui alla L.25/08/1991 n.287.

La trasgressione delle norme contenute nel presente regolamento o dei regolamenti interni ai singoli impianti, o delle disposizioni emanate in casi particolari dall'Assessorato allo Sport comporteranno per i concessionari la sospensione o la revoca della concessione.

Art. 14
Ammanchi, furti e danni materiali

~~L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti e non risponde degli eventuali danni materiali che, agli stessi od a terzi, possano comunque derivare nello svolgimento dell'attività.~~

Il concessionario è tenuto ad eliminare ogni situazione che possa dar luogo ad eventuali inconvenienti o stati di pericolo.

Art. 15 **Potere di vigilanza**

Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare ad altre autorità, al Comune compete - in vigenza della concessione o dell'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto sportivo - di vigilare:

- a. sull'uso dell' impianto, delle attrezzature e degli accessori;
- b. sul rispetto dei limiti del provvedimento concessorio o autorizzatorio;
- c. sul rispetto da parte dell'utilizzatore delle norme di cui al presente regolamento ed alla convenzione accessiva al provvedimento concessorio.

L'azione di vigilanza sarà espletata dall'Amministrazione Comunale attraverso il proprio personale, che potrà accedere negli impianti ogni volta ritenuto necessario.

Art. 16 **Spese**

Tutte le spese connesse, direttamente e/o indirettamente, alla/e manifestazione/i fanno carico all'utilizzatore, ivi comprese le spese S.I.A.E., qualora dovute.

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto il pagamento delle quote d'uso, sulla base delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale, da aggiornarsi ogni anno.

Art. 17 **Determinazione delle tariffe**

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dall'Amministrazione Comunale.

Le tariffe possono essere:

- orarie (ad es. per gli allenamenti);
- a prestazione (ad es. per lo svolgimento di manifestazioni, gare agonistiche e non, manifestazioni amatoriali o ricreative, saggi, studi, convegni e simili);
- a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante).

Art. 18 **Modalità di pagamento**

L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale, rapportate alle ore di utilizzo concesse.

Nel caso di esazione delle tariffe a percentuale sugli incassi, dovranno essere prodotte in visione, al termine di ogni mese, le registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli, sulla base delle quali vengono effettuati i conteggi delle somme dovute per l'uso degli impianti.

A garanzia dei pagamenti il Comune, se l'impianto è gestito direttamente, può chiedere il pagamento di cauzione.

In ogni impianto sportivo deve essere affissa, in luogo accessibile e ben visibile, una tabella indicante le tariffe vigenti.

Art. 19
Morosità nel pagamento delle quote d'uso – Sanzioni

La morosità nel pagamento delle quote d'uso comportano la sospensione o la revoca delle concessioni, fermo restando le procedure di recupero delle somme per le quote scadute.

Art. 20
Esenzioni dal pagamento delle quote d'uso

In virtù del presente regolamento, possono essere esentati dal pagamento delle quote d'uso:

- a) le scuole del territorio di ogni ordine e grado per l'effettuazione senza scopo di lucro, di manifestazioni sportive e ricreative;
- b) le società pedaresi che hanno il 50% della Presidenza e dei tesserati residenti a Pedara;
- c) le associazioni di anziani e portatori di handicap per l'effettuazione di manifestazioni sportive, e ricreative senza scopo di lucro;
- d) gli organismi associati o i singoli cittadini per la realizzazione di manifestazioni con finalità statutarie umanitarie o di ricerca scientifica che svolgono attività a sostegno di malati e/o portatori di handicap;
- e) le società sportive per lo svolgimento di gare ufficiali (campionati) organizzate dalla Federazione;
- f) le federazioni per lo svolgimento di manifestazioni o gare di livello provinciale, regionale o nazionale.

Art. 21
Modalità per l'affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi comunali

Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti mediante affidamento in concessione a terzi,

ove l'Amministrazione Comunale ne valuti la convenienza, allorché la necessità di un'adeguata loro manutenzione e della migliore organizzazione dei servizi connessi non faccia ritenere efficiente la gestione diretta di dette strutture.

In presenza della gestione in concessione di impianti sportivi, il soggetto proprietario della struttura rimane il Comune, al quale si affiancano il soggetto gestore ed il soggetto utente.

Art. 22
Modifiche al regolamento

Le modifiche al presente regolamento sono adottate con deliberazione del Consiglio Comunale.

L'entrata in vigore di norme di rango superiore, capaci di esplicare i loro effetti sui contenuti del presente regolamento, le rendono direttamente applicabili all'oggetto normato, indipendentemente dal loro formale recepimento nel relativo articolato del regolamento.

L'interpretazione di singole norme o disposizioni del presente regolamento è attuata dal Consiglio Comunale a maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 23
Abrogazioni

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni diversa disposizione regolamentare o di altra natura che disciplina la materia e che sia in contrasto con quanto previsto dal regolamento medesimo.

Art. 24
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione della proposta di adozione dello stesso e, in ogni caso, decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.


Il presente regolamento.

E' stato adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14.06.2007
deliberazione n. 20 pubblicato all'albo pretorio il 24.06.07 e per quindici
giorni consecutivi.

E' stato ripubblicato all'albo pretorio il giorno 12.7.2007 e per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 79 del vigente Statuto Comunale.

Pedara, li, 30.7. 2007

Il Segretario Generale
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dot. Sebastiano Sq.





COMUNE DI PEDARA
PROVINCIA DI CATANIA



Regolamento Comunale per l'uso degli impianti Sportivi

INDICE

- Art. 1 Principi generali
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Destinatari
- Art. 4 Termini di presentazione delle domande
- Art. 5 Contenuto delle istanze
- Art. 6 Priorità per il rilascio delle concessioni
- Art. 7 Esclusione per mancanza di requisiti
- Art. 8 Rinuncia
- Art. 9 Sospensione
- Art. 10 Obblighi dell'utilizzatore
- Art. 11 Divieti
- Art. 12 Installazione di particolari attrezzature negli impianti
- Art. 13 Pubblicità
- Art. 14 Ammanchi, furti e danni materiali
- Art. 15 Potere di vigilanza
- Art. 16 Spese
- Art. 17 Determinazione delle tariffe
- Art. 18 Modalità di pagamento
- Art. 19 Morosità nel pagamento delle quote d'uso - Sanzioni
- Art. 20 Esenzione dal pagamento delle quote d'uso
- Art. 21 Modalità per l'affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi comunali
- Art. 22 Modifiche al regolamento
- Art. 23 Abrogazioni
- Art. 24 Entrata in vigore

Art. 1

Principi Generali

Il Comune di Pedara, promuove, favorisce e coordina l'attività sportiva e l'attività ricreativa e del tempo libero con particolare riguardo alla costruzione e al potenziamento delle strutture sportive (art.2 lettera f. Statuto Comunale).

Il presente regolamento determina le modalità di utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale.

Possono essere concessi in uso i campi comunali in erba e in terra battuta, il campo di bocce, la palestra comunale e le palestre annesse ai plessi scolastici, previa comunicazione agli organi scolastici.

Art. 2

Finalità

Il Comune interviene per favorire lo sviluppo di tutte le attività sportive.

Gli impianti sportivi sono destinati all'uso pubblico, rivolto a soddisfare gli interessi generali della città.

L'utilizzo degli impianti sportivi comunali è, prioritariamente, rivolto alla diffusione ed alla pratica dello Sport inteso nelle sue forme educative, ricreative, addestrative ed agonistiche e in via residuale, alle manifestazioni non sportive di interesse pubblico.

Art. 3

Destinatari

Gli impianti sono concessi in uso indistintamente a tutte le federazioni, associazioni e società sportive, agli enti di promozione sportiva - ricreativa, agli istituti scolastici, agli enti pubblici e militari ed ai cittadini che ne facciano richiesta per l'espletamento di attività sportive, formative, ricreative amatoriali e culturali in genere, compatibilmente con la natura e la destinazione d'uso dei singoli impianti.

Art. 4

Termini di presentazione delle domande

Al fine di consentire la necessaria programmazione cittadina per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari, nell'ambito delle direttive della Pubblica Amministrazione, le domande per l'uso degli impianti sportivi devono essere presentate all'Ufficio Sport del Comune, di norma:

- a. con almeno 7 giorni d'anticipo per le iniziative a carattere occasionale;
- b. con almeno 15 giorni d'anticipo quando la richiesta di concessione in uso concerne lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata o comunque di durata inferiore a 30 giorni;
- c. con almeno 30 giorni d'anticipo quando la richiesta di concessione in uso attiene allo svolgimento di una manifestazione abbinata alla domanda di patrocinio e/o contributo economico;
- d. entro il mese precedente all'inizio delle attività, qualora queste siano programmate su base annua o stagionale.

Art. 5

Contenuto delle istanze

Ai fini del rilascio della concessione in uso di cui al precedente art. 4, i richiedenti debbono inoltrare istanza al Comune contenente:

- a. la qualità del richiedente;
- b. l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
- c. l'esatta indicazione dell'attività sportiva da svolgere;
- d. i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
- e. il numero massimo degli atleti che frequenteranno l'impianto;
- f. formale dichiarazione con la quale il richiedente si impegna, sotto la propria responsabilità:
 - ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza;
 - ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati all'impianto, compresi gli accessori e le pertinenze, anche da parte di terzi, durante l'uso dello stesso impianto, obbligandosi al loro risarcimento;
 - a sollevare il Comune, quale proprietario dell'impianto, da ogni responsabilità in conseguenza di infortuni di qualsiasi genere che possano comunque derivare durante le attività sportive e/o extra sportive ai responsabili del sodalizio, agli organizzatori e dirigenti, agli atleti, ai partecipanti, agli accompagnatori ed ai terzi;
 - a sottoporre i propri aderenti, qualora si trattasse di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico - sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive;
 - a contrarre, presso un apposito Istituto, apposita assicurazione in favore dei propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare, qualora questi svolgessero attività sportiva presso gli impianti comunali;
 - ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'Istituzione richiedente;
 - a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive che di quelle non sportive;
 - a munirsi di specifica polizza assicurativa in occasione della manifestazione programmata per eventuali danni o incidenti che dovessero derivare durante e/o in occasione della stessa sia agli interessati che a terzi;
 - ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati e a non concedere a terzi, per alcun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse.

Art. 6
Priorità per il rilascio delle concessioni

Il Comune, garantendo la partecipazione alle attività sportive ufficiali e tenendo conto del tipo di attività ufficiale da svolgere e della categoria e/o serie sportiva di appartenenza delle società locali, in presenza di più domande di concessione per un medesimo impianto nello stesso periodo, determina la priorità di scelta in base ai seguenti criteri:

- a. data di prima affiliazione alle Federazioni di appartenenza;
- b. programma di attività svolte;
- c. programma di attività da svolgere;
- d. numero degli atleti tesserati;
- e. data di presentazione dell'istanza.

E' facoltà dell'Ente di convocare gli interessati in apposita conferenza di servizio per comporre meglio l'orario. In ogni caso, compete all'Amministrazione definire il quadro completo degli orari.

Art. 7
Esclusioni per mancanza di requisiti

Nessuna concessione in uso od autorizzazione temporanea può essere disposta dal Comune a favore di richiedenti privi dei requisiti richiesti e previsti al precedente art. 6 o le cui istanze si pongano in contrasto con le presenti norme regolamentari, salvo che, sulla base di idonee verifiche, siano accertati l'effettiva utilità dell'iniziativa e che la richiesta sia riferita a spazi e orari residui e per periodi limitati.

Art. 8
Rinuncia

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati all'istante la cui richiesta, in ordine cronologico, è rimasta inevasa.

Art. 9
Sospensione

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall'Amministrazione Comunale per attività proprie, per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore.

Nei casi sopradescritti l'Amministrazione Comunale provvede, a dare comunicazione della sospensione al concessionario.

Per le sospensioni nulla è dovuto al concessionario, da parte del Comune.

Art. 10 **Obblighi dell'utilizzatore**

Tutte le comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle autorità mediche e a quelle preposte alla vigilanza e all'ordine pubblico, in ordine alle manifestazioni programmate, nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste per legge devono essere effettuate esclusivamente dal concessionario, senza alcuna responsabilità da parte del Comune.

Ove per le iniziative connesse all'uso dell'impianto o della struttura sia previsto l'accesso del pubblico, l'utilizzatore ne dovrà dare preventiva comunicazione al Comune e, sotto la propria responsabilità, dovrà acquisire i prescritti pareri e nulla osta.

L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso o autorizzato secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo.

Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione o l'autorizzazione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

Art. 11 **Divieti**

Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti, è tassativamente vietato all'utilizzatore:

- servirsi degli impianti per un uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o l'autorizzazione;
- non garantire la necessaria sicurezza, l'igiene e la salvaguardia del patrimonio;
- non fornirsi delle necessarie autorizzazioni e nulla osta di legge, ove necessari;
- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi degli impianti avuti in uso;
- consentire che vengano usate calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle strutture sportive;
- consentire che si effettuino allenamenti sui campi di calcio in caso di avverse condizioni metereologiche senza autorizzazione dell'Amministrazione;
- consentire l'utilizzo di spazi non destinati specificamente al pubblico, da parte di genitori e accompagnatori;
- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
- utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.
- fumare all'interno delle strutture.

Art. 12
Installazione di particolari attrezzature negli impianti

Per le manifestazioni sportive e, in genere, per quelle extra sportive, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature, non comunemente esistenti nell'impianto, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione per l'installazione.

Detta installazione dovrà essere effettuata a cura e spese dell'utilizzatore, il quale dovrà provvedere alla fornitura, alla sistemazione ed allo smontaggio di tutte le attrezzature non esistenti nell'impianto ed eventualmente necessarie per le manifestazioni sportive ed extra sportive da esso organizzate.

Le operazioni dovranno avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima e dopo l'effettuazione della manifestazione al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le altre attività. Le operazioni di montaggio e smontaggio dovranno svolgersi in modo tale da evitare danni alle strutture fisse e mobili degli impianti sportivi.

Art. 13
Pubblicità

Negli impianti sportivi comunali è vietata la pubblicità con qualsiasi mezzo, se non preventivamente autorizzata dal responsabile del servizio e su spazi appositamente indicati dai competenti uffici comunali, nonché previo pagamento delle imposte e dei diritti previsti. In ogni caso i cartelloni pubblicitari non dovranno essere installati in zone accessibili a pubblico, e non dovranno potere essere divelti e utilizzati come armi improprie.

Qualora siano previste riprese radio-televisive di manifestazioni che si svolgono all'interno degli impianti sportivi comunali, il concessionario è tenuto a richiedere apposita autorizzazione all'ufficio Tecnico comunale.

L'Amministrazione Comunale ed il personale addetto agli impianti sportivi, non rispondono di eventuali ammanchi, o furti, che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti e dei danni che dovessero derivare agli utenti o a terzi nello svolgimento delle attività sportive.

In concomitanza con l'attività sportiva può essere esercitata la somministrazione di bevande non alcoliche. In tal caso il concessionario dovrà munirsi della prescritta autorizzazione di cui alla L.25/08/1991 n.287.

La trasgressione delle norme contenute nel presente regolamento o dei regolamenti interni ai singoli impianti, o delle disposizioni emanate in casi particolari dall'Assessorato allo Sport comporteranno per i concessionari la sospensione o la revoca della concessione.

Art. 14
Ammanchi, furti e danni materiali

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti e non risponde degli eventuali danni materiali che, agli stessi od a terzi, possano comunque derivare nello svolgimento dell'attività.

Il concessionario è tenuto ad eliminare ogni situazione che possa dar luogo ad eventuali inconvenienti o stati di pericolo.

Art. 15 **Potere di vigilanza**

Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare ad altre autorità, al Comune compete - in vigenza della concessione o dell'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto sportivo - di vigilare:

- a. sull'uso dell'impianto, delle attrezzature e degli accessori;
- b. sul rispetto dei limiti del provvedimento concessorio o autorizzatorio;
- c. sul rispetto da parte dell'utilizzatore delle norme di cui al presente regolamento ed alla convenzione accessiva al provvedimento concessorio.

L'azione di vigilanza sarà espletata dall'Amministrazione Comunale attraverso il proprio personale, che potrà accedere negli impianti ogni volta ritenuto necessario.

Art. 16 **Spese**

Tutte le spese connesse, direttamente e/o indirettamente, alla/e manifestazione/i fanno carico all'utilizzatore, ivi comprese le spese S.I.A.E., qualora dovute.

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto il pagamento delle quote d'uso, sulla base delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale, da aggiornarsi ogni anno.

Art. 17 **Determinazione delle tariffe**

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dall'Amministrazione Comunale.

Le tariffe possono essere:

- orarie (ad es. per gli allenamenti);
- a prestazione (ad es. per lo svolgimento di manifestazioni, gare agonistiche e non, manifestazioni amatoriali o ricreative, saggi, studi, convegni e simili);
- a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante).

Art. 18 **Modalità di pagamento**

L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale, rapportate alle ore di utilizzo concesse.

Nel caso di esazione delle tariffe a percentuale sugli incassi, dovranno essere prodotte in visione, al termine di ogni mese, le registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli, sulla base delle quali vengono effettuati i conteggi delle somme dovute per l'uso degli impianti.

A garanzia dei pagamenti il Comune, se l'impianto è gestito direttamente, può chiedere il pagamento di cauzione.

In ogni impianto sportivo deve essere affissa, in luogo accessibile e ben visibile, una tabella indicante le tariffe vigenti.

Art. 19
Morosità nel pagamento delle quote d'uso – Sanzioni

La morosità nel pagamento delle quote d'uso comportano la sospensione o la revoca delle concessioni, fermo restando le procedure di recupero delle somme per le quote scadute.

Art. 20
Esenzioni dal pagamento delle quote d'uso

In virtù del presente regolamento, possono essere esentati dal pagamento delle quote d'uso:

- a) le scuole del territorio di ogni ordine e grado per l'effettuazione senza scopo di lucro, di manifestazioni sportive e ricreative;
- b) le società pedaresi che hanno il 50% della Presidenza e dei tesserati residenti a Pedara;
- c) le associazioni di anziani e portatori di handicap per l'effettuazione di manifestazioni sportive, e ricreative senza scopo di lucro;
- d) gli organismi associati o i singoli cittadini per la realizzazione di manifestazioni con finalità statutarie umanitarie o di ricerca scientifica che svolgono attività a sostegno di malati e/o portatori di handicap;
- e) le società sportive per lo svolgimento di gare ufficiali (campionati) organizzate dalla Federazione;
- f) le federazioni per lo svolgimento di manifestazioni o gare di livello provinciale, regionale o nazionale.

Art. 21
Modalità per l'affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi comunali

Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti mediante affidamento in concessione a terzi,

ove l'Amministrazione Comunale ne valuti la convenienza, allorché la necessità di un'adeguata loro manutenzione e della migliore organizzazione dei servizi connessi non faccia ritenere efficiente la gestione diretta di dette strutture.

In presenza della gestione in concessione di impianti sportivi, il soggetto proprietario della struttura rimane il Comune, al quale si affiancano il soggetto gestore ed il soggetto utente.

Art. 22
Modifiche al regolamento

Le modifiche al presente regolamento sono adottate con deliberazione del Consiglio Comunale.

L'entrata in vigore di norme di rango superiore, capaci di esplicare i loro effetti sui contenuti del presente regolamento, le rendono direttamente applicabili all'oggetto normato, indipendentemente dal loro formale recepimento nel relativo articolato del regolamento.

L'interpretazione di singole norme o disposizioni del presente regolamento è attuata dal Consiglio Comunale a maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 23
Abrogazioni

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni diversa disposizione regolamentare o di altra natura che disciplina la materia e che sia in contrasto con quanto previsto dal regolamento medesimo.

Art. 24
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione della proposta di adozione dello stesso e, in ogni caso, decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.

